



Class. 1.6.3

Repertorio n. _____

Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 23923/2016 del 05.02.2016 dell'Agenda delle Entrate - Direzione Provinciale di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 5

Spett. le
Laboindustria S.p.A.
 Via Matteotti, 37
 35020 ARZERGRANDE (PD)

LETTERA CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N. 25 DATALOGGER TEMPERATURA USB (PER LE BORSE TERMICHE TRASPORTO CAMPIONI ACQUA POTABILE) E DI N. 20 DATALOGGER TEMPERATURA USB (PER LE BORSE TERMICHE TRASPORTO CAMPIONI ALIMENTI) OCCORRENTI ALLA SC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE DELL'ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO.
CUP MASTER I83C22000640005 – CUP COLLEGATO D47G23000040002 – CIG 98356478AA

Premesso che:

- con Determinazione n. 468 del 26.05.2023, l'ATS della Città Metropolitana di Milano provvedeva ad affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i., all'operatore economico Laboindustria S.p.A. la fornitura in oggetto;
- con nota prot. n. 98072 del 31.05.2023 si comunica all'operatore economico in indirizzo l'affidamento;
- l'Amministrazione Appaltante procedeva ad acquisire i controlli di legge sulle veridicità delle dichiarazioni rese con esito positivo: Visura Ordinaria della CCIAA, Casellario ANAC, DURC, Certificato di cui alla L. 68/99;

SI CONVIENE E STIPULA**Articolo 1 – Oggetto del contratto**

La presente Lettera contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 25 datalogger temperatura USB (per le borse termiche trasporto campioni acqua potabile) e di n. 20 datalogger temperatura USB (per le borse termiche trasporto campioni alimenti), aventi le specifiche tecniche di seguito specificate:

- Alimentazione: batteria al litio;
- Memoria: > 30.000 letture;
- Possibilità di diversificare la frequenza di misurazioni (non necessita che sia spinto a 1 dato ogni 2 secondi, è sufficiente anche 1 ogni minuto o ogni 5 minuti);
- Segnalazione allarme batteria scarica;
- Risoluzione non superiore a 0.1 °C
- Accuratezza non superiore a ± 2 °C

Articolo 2 – Durata e importo del contratto

Il rapporto contrattuale si intenderà naturalmente spirato alla consegna della fornitura richiesta che deve avvenire entro e non oltre il 31.10.2023.

Il valore contrattuale risulta pari a **€ 3.600,00 (IVA esclusa)**. Il prezzo offerto si intende fisso ed invariabile, comprensivo di ogni onere, con esclusione della sola IVA che verrà addebitata in fattura a norma di Legge.

L'importo di cui al precedente comma è a totale carico delle risorse finanziate con PNC, di cui alla DGR XI/7845 del 31.01.2023.

Articolo 3 – Consegna e verifica di conformità

La consegna dei beni deve essere effettuata in un'unica soluzione presso la SC Igiene Alimenti e Nutrizione in via Statuto 5, Milano con spese a carico dell'Affidatario.

Per il restante contenuto della presente clausola si rinvia a quanto prescritto all'art. 4 del Documento Unico di Procedura.

Articolo 4 – Obblighi a carico dell'Affidatario

Per quanto attiene tale articolo si rinvia a quanto prescritto all'art. 8 del Documento Unico di Procedura.

Articolo 5 -Tracciabilità dei flussi finanziari

Per quanto attiene tale articolo si rinvia a quanto prescritto all'art. 9 del Documento Unico di Procedura.

Articolo 6 – Fatturazione e pagamenti

A seguito di consegna conforme l'affidatario potrà emettere fattura elettronica.

§ 6.1 Fatturazione

L'Affidatario deve inviare esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data dell'ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'affidatario deve essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2013.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Il mancato adeguamento alla normativa su indicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale. Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano
Sede legale: Corso Italia, 52 – 20122 Milano
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS

Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Pertanto, l'Amministrazione respingerà le fatture e non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il **codice CIG 98356478AA**, il **CUP MASTER 183C22000640005** ed il **CUP COLLEGATO D47G23000040002** come previsto dall'art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014 e D.M. N. 132 del 24.08.2020.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ed i CUP sopra riportati;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche l'Affidatario si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. n. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it. In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall'Agenzia ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020. Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono/saranno obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.

§ 6.2 Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi convenuti è effettuato dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell'erogazione della fornitura.

L'Amministrazione provvederà a respingere la fattura qualora:

- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo, i codici CIG, CUP MASTER e CUP COLLEGATO;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra il servizio erogato e quanto richiesto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'Affidatario.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'Affidatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



L'Affidatario non potrà opporre eccezioni, né avranno titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'Amministrazione dovrà essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'aggiudicatario.

Qualora il DURC dell'Affidatario evidenzia irregolarità, l'Amministrazione sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dall'art. 30 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

L'Affidatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Articolo 7 -Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è Di Francesco Dario della SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ATS della Città Metropolitana di Milano.

Articolo 8 -Penali

Per quanto attiene tale articolo si rinvia a quanto prescritto all'art. 11 del Documento Unico di Procedura.

Articolo 9 -Risoluzione del contratto

L'Amministrazione potrà richiedere la risoluzione del rapporto contrattuale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione contrattuale, si applica l'art.108 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Per il restante contenuto della presente clausola si rimanda integralmente a quanto stabilito all'art. 12 del Documento Unico di Procedura.

Articolo 10 – Ipotesi di recesso

L'Amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 c.c. di recedere unilateralmente dalla presente Lettera Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. In materia di recesso si applica l'art.109 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Per il restante contenuto della presente clausola si rimanda integralmente a quanto stabilito all'art. 13 del Documento Unico di Procedura.

Articolo 11 – Codice del Comportamento, Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage.

Per quanto attiene tale articolo si rinvia a quanto prescritto all'art. 17 del Documento Unico di Procedura, parte integrante della presente Lettera Contratto.

Articolo 12 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Per quanto attiene tale articolo si rinvia a quanto prescritto all'art. 14 e 15 del Documento Unico di Procedura.

Articolo 13 - Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

§ 13.1 - Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti

L'Affidatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della Clausola T&T. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Affidatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e di seguito trascritte.

Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'Affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.

Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.

§ 13.2 - Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.



Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

§ 13.3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario

Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.

L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario nella scheda T&T dovrà inserire tutti i dati di cui all'Allegato 2 della DGR XI/6605 del 30.06.2022.

§ 13.4 – Tempi e Modalità di trasmissione

La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla Stazione Appaltante della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

§ 13.5 – Sanzioni e penali

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all'1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Articolo 14 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parti integranti della presente Lettera Contratto il Documento Unico di Procedura, l'offerta economica e la scheda tecnica prodotte dall'Affidatario in sede di partecipazione alla procedura, anche se non materialmente allegati.

Articolo 15 - Spese bollatura del contratto

L'imposta di bollo viene assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972) mediante PagoPA. Sono, inoltre, a carico dell'Affidatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Articolo 16 - Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie è competente, il Foro di Milano.

Il Direttore UOC Programmazione e Gare
Avv. Francesco Ozzo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. 82/2005